



STATUTO DEL
COMUNE DI MONTOGGIO
(Provincia di Genova)

Approvato con CC. 38 del 27/11/2001
Modificato con CC 09 del 27/02/2002
Modificato con CC 33 del 26/09/2013

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Definizione

1. Il Comune di Montoggio è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie, attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 2 Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, che sono quelli storicamente in uso.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato
3. L'uso e la riproduzione sono vietati per finalità non istituzionali.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I *CONSIGLIO COMUNALE*

Articolo 3 Elezione - Composizione - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo politico e amministrativo dell'Ente. In conformità a tale ruolo, il Consiglio comunale approva gli atti di programmazione urbanistica, finanziaria ed il Programma triennale delle opere pubbliche, nel rispetto dei principi, dei criteri, delle modalità e dei procedimenti previsti dalle vigenti leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
3. Oltre alle competenze previste dal Testo Unico delle leggi dell'Ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dalle altre leggi, il Consiglio è competente a deliberare sulle seguenti materie:
 - a) Surrogazione dei Consiglieri comunali nei casi previsti dalla legge;
 - b) Dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità dei Consiglieri comunali;
 - c) Approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale;
 - d) Nomina del Revisore del Conto;
 - e) Accettazione di donazioni che comportano oneri da imputare a più esercizi finanziari;
 - f) Atti costitutivi, modificativi, risolutivi di diritti reali su beni disponibili dell'Amministrazione;
 - g) Ratifica degli accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici.

Articolo 4 Prima adunanza e Programmi del mandato

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dall'atto di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione il Prefetto provvede in via sostitutiva .
2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco. Prima di altri adempimenti il Consiglio comunale deve provvedere alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. Soltanto successivamente all'avvenuta convalida della sua elezione, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Non oltre 3 (tre) mesi dopo la prima adunanza, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta in Consiglio comunale il programma del proprio mandato. Su tale documento il Consiglio comunale si pronuncia con votazione.

Articolo 5 Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale è convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e per approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco provvederà alle eventuali nuove nomine e designazioni entro i successivi quindici giorni.

Articolo 5 bis Pari opportunità.

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esse dipendenti.
 - b) riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - c) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica;
 - d) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare.

Articolo 6 Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - a1) cinque giorni prima della seduta;
 - a2) un giorno prima per le sedute dichiarate urgenti;

- b) La documentazione relativa alle proposte iscritte all'Ordine del Giorno deve essere depositata e consultabile presso la Segreteria comunale almeno cinque prima della seduta, in modo da consentire un'adeguata informazione a tutti i Consiglieri comunali; su richiesta degli stessi, la documentazione può essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'Ente;
- c) Prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno:
 - c1) n. 3 (tre) Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - c2) n. 2 (due) Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
- d) Richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
- e) Fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- f) Indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

Articolo 7

Diritti e Doveri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità di MONTOGGIO senza vincolo di mandato. Ai fini dell'attività amministrativa, essi hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e documenti, facendone richiesta scritta all'Ufficio di Segreteria.
2. I Consiglieri comunali hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo nelle forme e modalità previste dal Regolamento di cui al precedente articolo 6
3. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. La determinazione dell'ammontare del gettone di presenza è di competenza del Consiglio comunale, che delibererà nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 .
4. nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ai Consiglieri non residenti nel Comune di MONTOGGIO debbono essere rimborsate le spese di viaggio sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.
5. I Consiglieri comunali di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie utili allo svolgimento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 8

Decadenza dei Consiglieri comunali

1. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'avviso.
2. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 (dieci) giorni.

Articolo 9

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in Gruppi dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale. Si possono costituire Gruppi consiliari formati anche da un unico Consigliere.
2. Ciascun Gruppo è rappresentato da un Capogruppo.

3. In attesa della costituzione dei Gruppi consiliari, questi ultimi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni.
4. In attesa delle nomine dei Capigruppo, questi ultimi sono individuati:
 - a) Nel Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti: per i Gruppi di Maggioranza;
 - b) Nel Consigliere candidato alla carica di Sindaco: per i Gruppi di Minoranza.

Articolo 10 Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni referenti, istruttorie e redigenti per gli atti di competenza del Consiglio. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni.
2. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendo, con l'atto istitutivo, la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
3. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale, dei Responsabili dei Servizi, nonché dei rappresentanti del Comune presso altri enti.

Articolo 11 Commissioni conoscitive e d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire apposite Commissioni con il compito di svolgere indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle Commissioni conoscitive e d'inchiesta, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente, fermo restando il principio secondo cui la presidenza è riservata alla Minoranza.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle Commissioni conoscitive e d'inchiesta può essere richiesta da un terzo dei Consiglieri. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
5. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. Il Sindaco è tenuto a iscrivere all'Ordine del Giorno le conclusioni raggiunte dalla Commissione di inchiesta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Presidente della Commissione.

Capo II **GIUNTA E SINDACO**

Articolo 12 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione e la rappresenta.
3. Il Sindaco propone gli indirizzi di politica amministrativa del Comune.
4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente.

5. Il Sindaco sovrintende in via generale al funzionamento degli Uffici e dei Servizi, impartendo a tal fine direttive al Direttore generale, ove esista, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi.
6. Il Sindaco può esercitare il potere di delega a favore dei singoli Assessori, ferma restando la potestà di avocazione ove egli ritenga di dover provvedere alla riassunzione del provvedimento.
7. Ai sensi del presente statuto le seguenti attribuzioni sono considerate di competenza del Sindaco:
 - a) La sottoscrizione degli accordi di programma, delle convenzioni e dei contratti di compravendita e donazione;
 - b) La nomina e la revoca dei Responsabili dei Servizi;
 - c) L'orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali.

Articolo 13 Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Articolo 13 bis Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega- può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
6. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
7. Il Sindaco, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 15, comma 5, può conferire deleghe ai Consiglieri comunali per specifiche attività o servizi che non comportino adozione di atti. Dette deleghe non possono essere intese se non come incarichi di collaborazione in un determinato campo ai fini di informazione, sollecitazione e proposta.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Il Sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
10. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
11. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può conferire tali incarichi a soggetti esterni di comprovata esperienza e professionalità per il raggiungimento degli indirizzi di governo.

Articolo 14
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Assessore devono:
 - a) Essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) Non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione dei nuovi eletti in occasione dell'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Articolo 15
La Giunta – Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 2 (DUE) Assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. In numero non superiore al 50 % dei componenti della Giunta, possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio comunale.
5. Il Sindaco può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a non più di due Consiglieri, in alternativa alla nomina degli Assessori. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 13 bis relativamente alla delega agli Assessori

Articolo 16
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei Responsabili dei Servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Sono, altresì, di competenza della Giunta:
 - a) L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - b) L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;
 - c) L'accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso la competenza è attribuita al Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2lett. i) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
 - d) L'approvazione di varianti al progetto originario d'opera pubblica, qualora esse non comportino aumenti di spesa superiori all'importo complessivo indicato nel quadro economico dell'opera;
 - e) L'ordinazione formale di lavori di somma urgenza;
 - f) Il conferimento di incarichi per i quali la legge o i regolamenti non disciplinino le modalità di selezione dei professionisti o, in generale dei collaboratori esterni.

- g) la determinazione degli obiettivi e dei compensi da assegnare al Segretario comunale ai sensi del Contratto collettivo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali

Articolo 17 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'Ordine del Giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, fatta salva la facoltà del Sindaco di invitare persone la cui presenza egli ritiene opportuna al fine della valutazione delle proposte iscritte all'Ordine del Giorno.

Articolo 18 Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Articolo 19 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione è approvata, il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di cui all'articolo 141 decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art.20 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini in forma singola o associata.
3. Ai fini di cui al precedente comma l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a) Le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) L'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 21 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, i propri locali a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana. La relativa deve essere presentata al Sindaco . Le condizioni e le modalità d'uso saranno disciplinate da apposito regolamento , il quale , dovrà precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono indire assemblee di cittadini:
 - a) Per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) Per dibattere problemi;
 - c) Per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Articolo 22 Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

Articolo 23 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e, in generale, tutti i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono le ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione comunale.
2. La risposta all'istanza è formulata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente.

Articolo 24 Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, avanzano al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente; il Sindaco trasmette la proposta, unitamente ai pareri di legge, all'Organo competente per l'adozione dell'atto richiesto.
2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

Articolo 25 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni di cui al presente articolo devono essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli elettori, ovvero dal quindici per cento degli elettori residenti in una singola frazione.
3. La risposta alla petizione è formulata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente.
4. Se il termine non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio comunale, chiedendo al Sindaco le ragioni del ritardo.
5. In ogni caso, la procedura si deve chiudere con un pronunciamento espresso.

Capo II REFERENDUM

Articolo 26 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) In materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) Su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
3. I soggetti promotori del referendum devono corrispondere al venti per cento del corpo elettorale.
4. I referendum possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali nazionali, regionali .

Articolo 27
Disciplina del referendum

1. Apposito Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il Regolamento deve prevedere:
 - a) I requisiti di ammissibilità;
 - b) I tempi;
 - c) Le condizioni di accoglimento;
 - d) Le modalità organizzative;
 - e) I casi di revoca e di sospensione;
 - f) Le modalità di attuazione.

Articolo 28
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito del referendum consultivo è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Se l'esito del referendum abrogativo è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale la presa d'atto della volontà popolare.
4. Entro gli stessi termini, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha la facoltà di sottoporre al Consiglio comunale la questione oggetto del quesito referendario.

Capo III
IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 29
Istituzione

1. Ai sensi della legge regionale n. 17 / 1986, come modificata dalla legge regionale n.14 / 2000, l'istituzione del Difensore Civico è attuata con convenzione con il Consiglio della Regione Liguria.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 30
Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Articolo. 31
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri enti pubblici.

Articolo 32
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V
CONTABILITA', PATRIMONIO E CONTRATTI

Articolo 33
Rinvio

1. L'attività contabile, patrimoniale e contrattuale dell'Ente è regolata dai rispettivi regolamenti.

TITOLO VI
I SERVIZI

Articolo 34
Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) In economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 35
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri enti pubblici.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 36
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, nei casi espressamente previsti dalle leggi regionali o statali.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE

Capo I
PRINCIPI

Articolo 37
I principi

1. L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è disciplinato da apposito regolamento il quale deve ispirarsi ai seguenti principi:
 - a) efficienza;
 - b) economicità;
 - c) separazione delle competenze e delle responsabilità tra apparato politico ed apparato amministrativo;
 - d) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione;
 - e) equità.

Articolo 38
Il Direttore Generale

1. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento degli Uffici e dei Servizi può essere nominato il Direttore Generale.

Articolo 39
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è scelto, nominato, confermato e revocato dal Sindaco, nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria.
4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali .
5. Nel caso di mancanza di personale apicale idoneo, al Segretario comunale possono essere attribuite la responsabilità dei servizi e le relative attività gestionali, anche in relazione a singoli procedimenti amministrativi.
6. Il Segretario comunale inoltre:
 - a) Riceve le dimissioni del Sindaco e degli Assessori, nonché le mozioni di sfiducia;
 - b) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività, organizzandola al fine di una migliore funzionalità dell'intera struttura operativa;
 - c) Limitatamente ai Responsabili dei Servizi, autorizza le missioni, i congedi, le aspettative ed i permessi con l'osservanza delle vigenti norme di legge e regolamentari;
 - d) In caso di assenza dei Responsabili dei Servizi, ove non esista il sostituto, adotta gli atti di loro competenza;
 - e) Può emanare circolari e direttive di tipo organizzativo;
 - f) può esercitare il potere di avocazione nel caso di inerzia dei Responsabili dei servizi.

Articolo 40
Incarichi a contratto

1. Si può provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. I contratti di cui al precedente comma non può avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili sulla base dei risultati conseguiti. In ogni caso i predetti incarichi cessano di diritto alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
3. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

TITOLO IX
ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 41
Potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale adottano i regolamenti ad essi demandate dalla legge.
2. L'avvenuta approvazione dei regolamenti approvati dalla Giunta comunale deve essere comunicata al Consiglio comunale.
3. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

Articolo 42
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43
Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento della funzione di controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.